



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUTRUFO e GIOVANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2012

Istituzione di un contributo straordinario per il riequilibrio
del debito pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi che stiamo attraversando è molto grave, la più grave dopo quella del 1929.

Per affrontarla correttamente ed efficacemente è innanzitutto necessario prendere atto che le terapie giuste per risolverla non sono ancora state trovate, né a livello europeo né a livello nazionale, e i facili ottimismo con cui dopo il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetto «Salva Italia» e il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosiddetto «Cresci Italia» molti autorevoli esponenti delle nostre istituzioni avevano inneggiato ad una stabile e consistente riduzione dello *spread*, si sono rivelati del tutto infondati; così come l'affermazione di aver intrapreso un «sano sentiero di risanamento» risulta non proprio corrispondente alla realtà. Abbiamo pertanto tutti il dovere di provare a risolvere la situazione e di dare contributi in tale direzione. A tal fine è peraltro evidente che occorre partire dall'elaborazione di una diagnosi corretta, lucida ed ineccepibile prima ancora di ipotizzare potenziali modalità di intervento.

Provando a muoverci su tale binario la situazione determinatasi potrebbe essere così descritta:

- la crisi in atto ha origini bancarie e finanziarie esterne al nostro Paese;

- ne è scaturita una crisi di liquidità molto acuta che incide molto negativamente sia sul sistema del credito che sul mercato dei titoli di Stato;

- i debiti pubblici sono cresciuti ovunque in misura rilevante creando una situazione di tensione e di sensibile incremento della percezione del rischio sui mercati do-

vuta ad una combinazione di elementi sfavorevoli rappresentati dall'aumento del fabbisogno finanziario degli Stati e dalla restrizione della liquidità disponibile;

- il nostro debito pubblico che nel 2007 era sceso al 103 per cento del PIL si è riportato oggi al 120 per cento, non perché abbiamo gestito in forma dissoluta le spese o per salvare le banche, così come avvenuto in altri Paesi europei, ma perché abbiamo perso quasi 100 miliardi di prodotto interno lordo in termini reali dall'inizio della crisi ad oggi;

- il rigore fine a se stesso, imposto dall'*élite* europea come disciplina di bilancio dal sapore punitivo, ha pervaso le politiche economiche della Zona euro e si sta dimostrando, sempre con più evidenza, una medicina sbagliata e controproducente;

- i rischi finanziari in Europa e nel mondo sono talmente elevati ed incombenti da rendere sempre più vulnerabili i Paesi più indebitati;

- l'Europa si sta rivelando sempre più drammaticamente incapace di trovare modalità di intervento appropriate e cioè idonee a coniugare efficacemente «rigore e crescita» nei Paesi in difficoltà;

- non risultano attualmente praticabili per mancanza di condivisione da parte del maggiore Paese europeo, sia gli *eurobond* sia l'ampliamento della funzione della Banca centrale europea BCE come prestatore di ultima istanza e appare chiaro che non lo saranno fino a quando non sarà pienamente realizzata una integrazione politica, finanziaria e fiscale.

Occorre considerare, peraltro, che nell'attuale contesto risultano del tutto disfunzionali:

- i programmi di risanamento che prevedono terapie uniformi per tutti i Paesi che prescindono dai punti di forza e di debolezza delle singole realtà nazionali;

- i programmi di risanamento e di rilancio basati su orizzonti temporali molto lunghi e che presentano elevati elementi di aleatorietà;

- i programmi di risanamento che considerano la realizzazione di elevati avanzi primari la condizione determinante di partenza e non l'effetto di una politica economica basata sullo sviluppo produttivo;

- i programmi di risanamento che si illudono di poter coniugare rigore e crescita con un inasprimento fiscale rapido e molto concentrato nel tempo e un semplice miglioramento delle condizioni regolamentari e ambientali per fare impresa;

- i programmi di risanamento che pensano di puntare tutto sui progetti di revisione ed efficientamento della spesa primaria prescindendo da valutazioni macroeconomiche complessive e da analisi di *benchmarking* appropriate o da revisioni dell'organizzazione e del funzionamento dell'apparato pubblico;

- i programmi di risanamento e di rilancio che non tengono conto che i risultati imprescindibili da conseguire simultaneamente e nell'immediato sono:

a) la riduzione drastica della percezione del rischio Paese;

b) il miglioramento tangibile della fiducia nel futuro di famiglie e imprese;

c) la ripresa di adeguati spazi di manovra nel bilancio statale per ridare allo Stato la capacità di governare ed orientare in forma virtuosa il sistema produttivo del Paese;

d) la capacità di adottare concrete azioni di stimolo della domanda interna e degli investimenti pubblici per ridare fiato a tutto il sistema economico nel suo complesso.

Non possiamo inoltre trascurare che:

- con la decisione scellerata della *governance* europea del 21 luglio 2011 di proporre ai detentori privati del debito greco una ristrutturazione che contemplava una perdita sui titoli greci è caduta la garanzia implicita di cui avevano goduto i paesi della Zona euro e che aveva prodotto tassi tendenzialmente bassi per tutti i partecipanti alla moneta unica europea;

- da quel momento gli investitori hanno perso quella convinzione che li aveva spinti ad acquistare titoli di Stato europei confidando in una elevata sicurezza dei loro investimenti;

- per tale ragione i paesi con livelli di rischiosità più elevati a causa dell'elevatezza del loro debito pubblico o di un debito privato non sano, hanno visto crescere in forma esponenziale il costo dei loro debiti;

- questo fenomeno è destinato a perdurare fino a quando questi paesi non dimostreranno di aver recuperato solidità indipendentemente dalle azioni di sostegno europee e fino a quando non verrà riorganizzato e rafforzato in forma strutturale l'assetto istituzionale dell'eurozona.

La conseguenza logica che ne deriva impone di aver bene presente che:

- gli *spread* indicano in che misura gli investitori credono che gli Stati siano in grado di onorare il proprio debito ed è distortivo attribuire la responsabilità di un loro livello elevato alla speculazione;

- la fiducia degli investitori è un elemento imprescindibile per la stabilità economica di un paese;

- i mercati finanziari sono la fonte da cui abbiamo necessità di attingere risorse per riuscire a mantenere e possibilmente migliorare il nostro livello di benessere;

- se gli investitori tendono a non credere che il debito sarà onorato, l'unica possibilità di un paese per non incorrere in una progressiva perdita di fiducia è quella di ridurre il debito dimostrando di saper generare

stabilmente entrate sufficienti, senza tuttavia soffocare l'economia;

- la rapidità e la certezza del percorso per la riduzione del debito risulterà tanto più elevata e cogente quanto più elevati sono il livello di debito ed il timore degli investitori che quel debito non venga onorato perché diventato insostenibile;

- per tali ragioni se un paese come l'Italia entra in un clima di sfiducia degli investitori ma è nel suo insieme solvibile, per evitare di cadere in una spirale negativa in cui il maggior costo del debito distrugge ricchezza che a sua volta produce maggior costo del debito in una concatenazione negativa senza fine, non ha altra scelta se non quello di dimostrare con immediatezza e con elevata certezza la propria solvibilità.

È un'esigenza che va soddisfatta con grande tempestività perché il prezzo da pagare sarà certamente inferiore rispetto ai costi che si sostengono in situazioni di grave e perduranti difficoltà o di incapacità assoluta di rifinanziare il debito sui mercati.

Non possiamo non acquisire la consapevolezza che non è utile né andare contro i mercati né subire passivamente i loro orientamenti e le loro fibrillazioni; ma il riuscire a far fare ai mercati quello che conviene a noi convogliando il risparmio internazionale negli impieghi domestici a costi moderati è, nelle attuali condizioni in cui ci siamo venuti a trovare, la priorità delle priorità.

Se abbiamo la potenzialità di raggiungere questo risultato non dobbiamo rinunciare a prendere decisioni chiare e coraggiose di politica economica affinché ciò si realizzi, soprattutto quando le alternative sul campo prospettano grandi rischi, grandi incertezze e grandi sofferenze.

Per farlo non è utile e comunque non è affatto sufficiente ridurre e/o eliminare rapidamente il disavanzo con l'inasprimento fiscale perché tale modo di procedere genera recessione e anche per questo non assicura alcuna certezza di risultato.

Pertanto la soluzione per passare da una spirale anti-sviluppo ad una pro-sviluppo, tenuto conto delle condizioni determinatesi nel contesto nazionale ed europeo, consiste:

a) in una drastica riduzione della vulnerabilità del paese ai rischi di mercato recuperando un livello di fiducia accettabile da parte degli investitori;

b) un recupero di spazi di manovra nel bilancio per liberare risorse da destinare ad attività e riforme strutturali vere che rimettano in moto il motore della crescita.

Diventare meno vulnerabili subito e ricominciare a generare sviluppo non è un'opzione ma una necessità imprescindibile e irrinunciabile.

Senza una soluzione che produce questi effetti simultanei nella migliore delle ipotesi l'agonia del nostro paese si protrarrà per lungo tempo.

Con la riduzione immediata dello *stock* di debito la volontà di non voler ripudiare il debito diventa un dato inequivocabile che tranquillizza fortemente i mercati creando in tal modo le condizioni per trasformare la spirale negativa in un circuito virtuoso così strutturato:

minore costo da debito estinto → liberazione di risorse da destinare alla crescita → maggiori entrate → minore costo (*spread*) del debito residuo → ulteriori risorse da destinare alla crescita → ulteriori maggiori entrate → recupero pieno della fiducia degli investitori → maggiore fiducia di famiglie e imprese → situazione economica finanziaria e sociale in deciso miglioramento.

Tutto ciò andrebbe realizzato all'interno di un piano di riequilibrio e di rilancio del Paese fondato su ampie riforme strutturali e fiscali e su una profonda revisione del funzionamento dell'organizzazione della macchina pubblica per ridurre il costo.

Se questa è la diagnosi corretta della crisi attuale e considerato che il nostro Paese, così come è oramai chiaro a tutti, pur avendo

fatto sacrifici relevantissimi non ha comunque imboccato affatto la strada che lo può portare lontano dal baratro ma anzi ha commesso non trascurabili errori di valutazione ritenendo che:

- un aspro consolidamento fiscale per bloccare la crescita del debito mediante l'azzeramento del *deficit* fosse il modo giusto per convincere i mercati della validità della terapia e abbassare quindi drasticamente il livello dello *spread*;

- gli stimoli allo sviluppo basati sul solo miglioramento delle condizioni ambientali per fare impresa fosse una condizione sufficiente per ridare slancio all'economia;

- una lotta all'evasione fiscale, incentrata su controlli molto invasivi e penetranti che pone sullo stesso piano evasori reali e contribuenti in difficoltà, potesse procurare risorse sufficienti a ridurre la pressione fiscale;

tutto ciò si è tradotto in risultati non incoraggianti:

- mantenimento di *spread* molto elevati;

- persistenza di una forte restrizione dell'attività creditizia;

- grandi difficoltà a reggere i propri equilibri per le famiglie e le imprese;

- forti tensioni sociali;

- recessione economica certa nell'immediato e una stagnazione altamente probabile nel futuro prossimo;

- un grado di vulnerabilità a nuove turbolenze finanziarie molto alto.

Oggi non vi è dubbio alcuno che siamo un malato grave che sta peggiorando velocemente per effetto di una cura del tutto inappropriata.

Occorre aggiungere peraltro che chi confida in soluzioni provenienti dall'*élite* politica europea si illude di poter risolvere in tal modo la situazione creatasi in quanto:

- l'eurozona è attualmente una comunità di Stati talmente eterogenea tra loro da rendere evidentemente impraticabile il ri-

corso ad una socializzazione dei debiti (*Eurobonds*) senza una modifica profonda dei trattati europei e senza aver tracciato un percorso certo di risanamento per tutti i Paesi che ne fanno o continueranno a farne parte;

- la trasformazione della BCE in prestatore di ultima istanza richiede le stesse precondizioni in quanto la monetizzazione dei debiti implica accolti di rischi e di oneri non praticabili in assenza di una maggiore integrazione ed un superamento, almeno ben tracciato, delle difficoltà dei Paesi più gravemente colpiti;

- pensare di risolvere i problemi aggiungendo debito pubblico attraverso i *project-bonds* o altre forme di debito garantiti da tutti gli Stati dell'Eurozona non è una soluzione ottimale in quanto la crescita attesa si svilupperebbe nel medio-termine mentre il debito crescerebbe nell'immediato aumentando la percezione dei rischi anziché ridurli.

Tutto ciò considerato, la prima consapevolezza che il nostro Paese dovrebbe acquisire per tentare di risolvere la situazione è quella di ridurre strutturalmente e con effetto immediato la vulnerabilità del Paese ai rischi di mercato contando principalmente sulle proprie forze, tenendo conto peraltro che la forte straordinarietà della situazione richiede misure altrettanto straordinarie, ad alto contenuto innovativo e capaci di cambiare radicalmente le prospettive del Paese.

Ecco, è questo il punto chiave. È necessario comprendere che se vogliamo guarire abbiamo bisogno di intervenire in modo più incisivo e radicale. Puntando a rimetterci subito in piedi e a riprendere un sano cammino lungo un sentiero che ci porti nella giusta direzione. Non ci sono alternative! Non abbiamo più la possibilità di utilizzare la politica monetaria tramite la nostra Banca centrale, non abbiamo più la possibilità di svalutare la nostra moneta per recuperare competitività e non possiamo più adottare le politiche di bilancio che riteniamo più idonee alla congiuntura in atto ed è inutile perdere altro

tempo confidando in interventi esterni che se verranno, saranno tardivi o si riveleranno effimeri così come gli altri finora messi in campo.

Di conseguenza, se per salvare il Paese tutto quello che si vorrebbe non si può fare, non si può rinunciare a fare ciò che è necessario quando questo risulta possibile, sperando che un bel giorno il mondo cambi.

Bene! Onorevoli Senatori, con il presente disegno di legge, che consiste essenzialmente in una privatizzazione del debito pubblico eccedente il rapporto 100 per cento sul PIL, con facoltà di pagamento del contributo dilazionato nel tempo e che verrà integralmente restituito ai contribuenti, gli obiettivi che ci poniamo sono:

a) patrimonializzare lo Stato abbassando drasticamente la vulnerabilità del Paese ai rischi finanziari;

b) liberare risorse per la crescita per realizzare ampie riforme fiscali e di funzionamento per l'apparato pubblico e superare i maggiori *deficit* strutturali;

c) procedere nell'azione fiscale di ribilanciamento dei flussi di entrata ed uscita con gradualità e puntando principalmente a realizzare questo risultato ampliando la base imponibile.

Partendo da un presupposto chiaro ed inequivocabile: non si tratta di una imposta aggiuntiva ma di un contributo *una-tantum* sostitutivo di una buona parte della manovra «Salva Italia» con lo scopo di rettificarla ed integrarla per renderla efficiente e funzionale agli obiettivi che il nostro Paese ha bisogno di realizzare nell'immediato.

Pertanto, le modalità con cui il disegno di legge si prefigge di procedere sono:

I) eliminare una buona parte delle tassazioni ad alto impatto recessivo della manovra del Governo Monti quali l'IMU, l'accisa sulla benzina e l'IVA introdotte nel «Salva Italia», il cui valore complessivo deve essere

pari a circa 16 miliardi, l'1 per cento del PIL;

II) raggiungere il pareggio di bilancio nel 2017 (in linea con l'obiettivo della Francia), utilizzando circa il 2 per cento del PIL per il superamento dei *deficit* strutturali del Paese e per incentivare le imprese;

III) ridurre il debito pubblico attraverso un contributo *una-tantum* il cui valore complessivo sia in grado di riportare il rapporto debito/PIL al disotto del 100 per cento;

IV) utilizzare il risparmio di interessi sul debito estinto per politiche incisive di sviluppo produttivo;

V) fare in modo che la tassazione di scopo vada ad incidere su base annuale sul reddito dei contribuenti in misura sostenibile, a basso impatto recessivo e in modo tale da fare leva sui principali punti di forza del Paese: alta ricchezza delle famiglie, un buon livello di patrimonio pubblico e basso debito privato;

VI) rimborsare nel tempo il contributo attraverso una dismissione del patrimonio pubblico non strategico immobiliare e mobiliare.

Con questo intervento si potrebbe pertanto:

- destinare circa 50 miliardi di euro per lo sviluppo su base annua fino al 2017;

- innescare un processo di crescita del PIL reale non inferiore a 1,5-2 per cento per anno;

- ottenere una dinamica del rapporto debito/ PIL che tenda verso il 90 per cento nel 2015 (tabella 1).

- rispettando pienamente gli impegni del *fiscal-compact*.

È opportuno peraltro rimarcare che:

- altre forme di riduzione dello stock di debito attraverso vendite dirette o veicoli in cui far confluire il patrimonio pubblico, associate a prestiti forzosi o ad offerte pubbliche di scambio tra debito pubblico e debito pri-

vato sono impraticabili e/o del tutto disfunzionali nei loro effetti complessivi;

- non esiste, nelle attuali condizioni di mercato, la possibilità di ridurre lo stock di debito in misura adeguata senza l'utilizzo della leva fiscale; tuttavia coloro che appaiono in prima istanza i più toccati da questo disegno di legge, potrebbero in realtà ricevere i maggiori benefici in quanto con il ritorno della fiducia degli investitori sul nostro Paese i mercati riprenderebbero vigore e i patrimoni delle famiglie più abbienti riacquisterebbero consistenza;

- con le riforme fiscali attuabili con la manovra del riequilibrio e la crescita dei redditi disponibili si riattiverebbe la domanda creando l'opportunità alle imprese di rilanciare fatturati ed investimenti oltre a vedere finalmente sbloccati i pagamenti della pubblica amministrazione.

Articolo 1

Il contributo straordinario di riequilibrio e una tassazione di scopo finalizzata alla riduzione dello *stock* del debito pubblico accumulato che presenta le seguenti caratteristiche:

- universalità: riguarderebbe tutti i contribuenti con esenzione di alcune fasce meno abbienti;

- equità: verrebbe applicata in funzione del reddito complessivo reale percepito dai contribuenti, cioè agirebbe sia sul reddito da lavoro dipendente o autonomo sia sulle rendite finanziarie in forma progressiva;

- diluibilità: potrebbe essere corrisposta su richiesta del contribuente in forma dilazionata in un arco di tempo di trent'anni;

- reversibilità: sarà restituita integralmente a seguito dell'avvio di un programma di dismissione immobiliare dello Stato e di partecipazioni non strategiche e di altri interventi (recupero dell'evasione fiscale).

Le sue modalità applicative tendono quindi a realizzare una privatizzazione di

una quota del debito pubblico (400 miliardi) sufficiente a ricreare condizioni di maggior equilibrio nel rapporto debito/PIL (da 120 per cento a circa 95 per cento).

Le principali finalità dell'intervento sono:

- la drastica riduzione del rischio Paese per beneficiare degli effetti positivi correlati;

- la possibilità di riacquistare spazi di manovra nella gestione del bilancio per attuare un vigoroso rilancio dell'economia, da attuare in un quadro di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica che prevede misure di stimolo di immediato impatto propulsivo per la crescita.

L'intervento proposto è tendente a realizzare un gettito di complessivi 400 miliardi così ripartito:

persone fisiche:	37 miliardi;
pensionati:	13 miliardi;
imprese non finanziarie e	
finanziarie:	130 miliardi;
attività finanziarie:	220 miliardi.

Tale ripartizione sarà influenzata in parte dalle esenzioni/agevolazioni previste nei decreti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

L'eliminazione dell'IMU introdotta con il decreto «Salva Italia», dell'accisa sulla benzina e dell'aumento dell'IVA sono elementi imprescindibili per ridare fiducia alle famiglie, restituire un livello adeguato ai redditi disponibili e dare impulso di conseguenza alla domanda interna.

Tenuto conto che c'è comunque un prezzo da pagare per uscire dal *tunnel*, la sostituzione di una tipologia di tassazione, non da tutti sostenibile, permanente, ad ampio spettro di base imponente, priva di un'utilità effettiva e anche per questo mal percepita, con un'altra che incide su una platea di contribuenti più ristretta e con una ponderazione maggiore sui più abbienti, applicata comun-

que in forma bilanciata e sostenibile, con caratteristiche *una tantum* e di reversibilità, è funzionale per realizzare un abbassamento effettivo dei rischi del Paese, una liberazione di significative risorse destinate alla crescita ed un cambiamento di prospettive.

Al prezzo richiesto devono corrispondere tre requisiti veri: un rigore non fine a se stesso, una crescita tangibile e non solo annunciata, un'equità reale e non solo di facciata.

Articolo 3

Il contributo straordinario di riequilibrio verrebbe applicato come segue:

- ai redditi da lavoro l'importo *una tantum* viene determinato con una aliquota progressiva compresa tra un minimo del 10 per cento ed un massimo del 22,5 per cento; tuttavia questo valore per effetto della dilazione assume una incidenza annuale moderata.

A titolo di esempio, per un percettore di reddito di 24.000 euro senza figli a carico verrebbe determinato un contributo di 2.400 euro (aliquota del 10 per cento) che dilazionato su base trentennale corrisponderebbe a circa 173 euro di onere annuale, mentre per un percettore di reddito di 40.000 euro senza figli a carico verrebbe determinato un contributo di 5.400 euro (aliquota del 13,5 per cento) che dilazionato su base trentennale corrisponderebbe a circa 390 euro di onere annuale; infine per un percettore di reddito di 120.000 euro (aliquota del 22,5 per cento) il contributo corrisponderebbe a 27.000 euro che dilazionato su base trentennale comporterebbe un onere annuale di circa 1.950 euro;

- la stessa modalità di applicazione sarebbe prevista per le categorie dei pensionati;

- per le imprese è contemplata un'aliquota unica commisurata in 1/30 del volume d'affari e a titolo di esempio l'incidenza *una tantum* sarebbe per un'impresa con un volume d'affari di 100.000 euro di circa 3.330 euro, corrispondente ad un onere annuale con una dilazione a trenta anni di circa

240 euro; mentre un'impresa con 1,8 milioni di volume d'affari avrebbe a suo carico un contributo di 60.000 euro corrispondente ad un onere annuale con dilazione a trenta anni di circa 4.320 euro;

- per le attività finanziarie il contributo previsto e compreso tra un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento e a titolo di esempio un possessore di attività per un volume medio di 300.000 euro avrebbe a suo carico un contributo del 6 per cento su 200.000 euro (essendo esentate le attività finanziarie possedute fino a 100.000 euro) per un valore *una tantum* di 12.000 euro che con una dilazione a trenta anni corrisponderebbe ad un onere annuale di circa 860 euro; mentre chi possiede un patrimonio finanziario di 1.800.000 euro avrebbe a suo carico un contributo di 216.000 euro che corrisponderebbe ad un onere annuale con una dilazione a trenta anni di circa 15.500 euro.

Tale intervento avrà pertanto la seguente impostazione:

a) il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nel presente disegno di legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente;

b) ogni contribuente esercita la facoltà di onorare la tassa in un'unica soluzione o in alternativa con una dilazione a trent'anni con un tasso fisso predeterminato;

c) lo Stato al solo scopo di finanziare la dilazione del pagamento del contributo crea una società denominata «Riequilibrio S.p.A», ne mantiene la partecipazione al 100 per cento e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione;

d) la «Riequilibrio S.p.A» stipula una convenzione con Equitalia per la riscossione della tassazione;

e) la «Riequilibrio S.p.A» ottiene un *rating* sulle emissioni ed emette *bond* in 5-6 *tranche* per un importo complessivo pari al

valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione;

f) con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* viene creata una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro più che sufficiente a garantire il pagamento di una intera annualità di tutto il contributo dilazionato stimato in 24 miliardi di euro, da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pagamento dei crediti fiscali ceduti;

g) le azioni della «Riequilibrio S.p.A» vengono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non avrà alcun potere di *governance* sulla «Riequilibrio S.p.A» fino alla completa estinzione dei *bond*;

h) lo Stato e gli enti territoriali procedono in un arco temporale di 10-15 anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche;

i) le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali vengono riversate per disposizione legislativa in un fondo statale appositamente costituito per rimborsare la tassa di riequilibrio;

l) a partire dal terzo anno successivo all'introduzione della tassa di riequilibrio le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione condotta con nuove forme di maggiore incisività vengono riversate nel fondo restituzione;

m) i versamenti delle entrate nel fondo di restituzione, di cui alle lettere i) e l) proseguono fino a completa restituzione della tassa di riequilibrio;

n) la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme presenti nel fondo di riserva.

Il livello della tassazione su banche e assicurazioni è previsto in misura contenuta per non aggravare la già precaria situazione degli equilibri economici patrimoniali del nostro sistema finanziario determinato dalla crisi e

per evitare che il maggior costo venga ribaltato sulla collettività aggravando di fatto il peso della tassa di riequilibrio sugli altri contribuenti.

In caso di persone fisiche decedute, la tassa di scopo dilazionata ricadrebbe sugli eredi, se esistono, o verrebbe prelevata in un'unica soluzione se si tratta di un patrimonio oggetto di donazione a terzi.

Nei casi di perdita del lavoro, il pagamento della tassa di scopo deve essere interrotto per evidenti ragioni, a meno che il lavoratore non possieda patrimoni finanziari soggetti a tassa di riequilibrio.

In caso di morte di individui privi di patrimonio, la tassa di scopo andrebbe recuperata dall'escussione di una polizza assicurativa stipulata dalla «Riequilibrio S.p.A» con l'utilizzo di quota parte della riserva di garanzia; per i fallimenti delle imprese sussisterebbero le preliezioni fiscali ordinarie.

Articolo 4

La restituzione del contributo è un impegno fissato nel disegno di legge e attuato con un vincolo di destinazione su un patrimonio immobiliare e mobiliare individuato in modo puntuale dal Governo, per il quale viene avviato un programma di dismissione da realizzare in un arco temporale non superiore a quindici anni.

Pertanto con l'approvazione del presente disegno di legge lo Stato si impegna a:

- dismettere in un arco di 10-15 anni il patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti territoriali il cui ricavato deve essere riversato in un fondo statale denominato Fondo per il rimborso del contributo straordinario di riequilibrio (valore atteso 200-250 miliardi);

- privatizzare le partecipazioni non strategiche dello Stato e degli enti territoriali in un arco di tempo di 5-7 anni da riversare nel fondo di restituzione (valore atteso 50-70 miliardi);

- riversare nel fondo di restituzione dopo 3 anni dall'introduzione della tassa di riequilibrio una parte del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale (valore atteso 5-10 miliardi per anno).

È su questa componente che lo spirito del presente disegno di legge intende agire con maggiore incisività per fare in modo che l'onere del contributo straordinario di riequilibrio ricada sugli evasori e cioè sull'ampia area di contribuenti che ha determinato la formazione dell'eccesso di debito da estinguere ai fini di ritrovare un equilibrio strutturale.

A febbraio di ogni anno il fondo di restituzione viene distribuito ai contribuenti che hanno corrisposto la tassa di riequilibrio attraverso l'accredito proporzionale nel conto fiscale di ognuno con un diritto di prelazione riservato a chi ha corrisposto in un'unica soluzione il contributo di riequilibrio.

Articolo 5

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà a determinare nei limiti dei valori minimi e massimi previsti dalla legge l'importo effettivo dovuto da ogni contribuente.

Articolo 6

I proventi derivanti dal contributo produrranno una riduzione dello *stock* del debito di

370 miliardi ed un risparmio di oneri nell'immediato pari a circa 20 miliardi; a tale somma potrebbe aggiungersi anche un ulteriore risparmio di interessi sugli anni successivi sulle operazioni di ricollocamento del debito residuo per effetto della più che probabile riduzione della percezione del rischio Paese. Tale risparmio potrebbe essere stimato in circa 8-10 miliardi per gli anni 2013, 2014 e successivi.

Pertanto, a partire dal 2013, una somma pari a circa 25/30 miliardi, il 2 per cento del PIL per effetto del rinvio del pareggio di bilancio al 2017, potrebbe essere destinata a realizzare politiche di sviluppo che associate ad altri interventi di revisione e di riallocazione della spesa potrebbero essere finalizzate a: riduzione del carico fiscale sul lavoro, indirizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile; incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione; miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale; facilitare l'accesso al credito per le imprese e per le famiglie; accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche; potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale; maggiore efficienza della giustizia civile; miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione; efficienza delle amministrazioni pubbliche; incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo straordinario di riequilibrio)

1. Al fine di contenere e ridurre il debito delle amministrazioni pubbliche è istituito un contributo straordinario di riequilibrio *una tantum*, di seguito denominato «contributo».

2. Il contributo è dovuto dalle seguenti categorie di contribuenti:

a) persone fisiche che percepiscono un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 30.000 euro per chi ha due figli a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più figli a carico; per le famiglie monoreddito il livello di reddito per l'applicazione del contributo è fissato a 30.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 35.000 euro per chi ha due figli a carico e a 45.000 euro per chi ha tre o più figli a carico;

b) soggetti che percepiscono un reddito da pensione con un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un familiare a carico, a 30.000 euro per chi ha due familiari a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più familiari a carico;

c) imprese con un volume d'affari superiore a 30.000 euro e che sono in esercizio da un periodo superiore a tre anni;

d) istituzioni finanziarie quali banche, assicurazioni e altre società finanziarie.

3. Il contributo è dovuto altresì per tutte le attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia e da società finanziarie di partecipazione ed investimento con sede in Italia, con esclusione della Banca d'Italia,

degli enti pubblici e previdenziali e degli istituti bancari e assicurativi.

4. Il contributo dovuto ai sensi del comma 3 è applicato sulla media del valore complessivo delle attività finanziarie eccedenti l'ammontare di 100.000 euro detenute nel primo semestre del 2012.

5. Al fine di agevolare tutti i contribuenti e rendere l'onere effettivo da corrispondere su base annuale di livello moderato e sostenibile, è consentita a tutti coloro che ne facciano richiesta una dilazione temporale dell'onere derivante dal contributo per un periodo massimo di trenta anni. La richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il tasso d'interesse applicato sulla dilazione è fisso ed è determinato prendendo come parametro il tasso *swap* di periodo (diciannove anni) a cui è aggiunto uno *spread* di pari livello a quello richiesto dai sottoscrittori dei *bond* emessi dalla società veicolo di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 13, 15 e 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati.

Art. 3.

(Modalità di applicazione)

1. È istituita una società veicolo denominata «Riequilibrio S.p.A», ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, alla quale è ceduto il diritto alla riscossione del contributo.

2. Al fine di consentire allo Stato di attuare la riscossione del contributo e di in-

cassare l'intero importo del contributo stesso, al netto di una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro, necessaria ad assicurare ai sottoscrittori dei *bond* emessi dalla società «Riequilibrio S.p.A» l'integrale rimborso degli stessi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad organizzare la cartolarizzazione del contributo con modalità tali da soddisfare i vincoli Eurostat affinché l'operazione non venga riclassificata come debito pubblico, sulla base della seguente impostazione:

a) il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nella presente legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente;

b) ogni contribuente effettua il versamento dell'imposta in un'unica soluzione o in rate annuali per un periodo massimo di trent'anni con un tasso fisso predeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) lo Stato mantiene la partecipazione al 100 per cento della società «Riequilibrio S.p.A» e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione;

d) la Riequilibrio S.p.A. stipula una convenzione con Equitalia S.p.A. per la riscossione della tassazione;

e) la Riequilibrio S.p.A. ottiene *rating* sulle emissioni ed emette *bond* fino a un massimo di sei *tranche* per un importo complessivo pari al valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione;

f) con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* è costituita una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pagamento dei crediti fiscali ceduti;

g) le azioni della Riequilibrio S.p.A sono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non eserciti alcun potere di go-

vernance sulla Riequilibrio S.p.A fino alla completa estinzione dei *bond*;

h) lo Stato procede in un arco temporale da un minimo di dieci a un massimo di quindici anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche;

i) le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali sono riversate nel fondo statale istituito ai sensi dell'articolo 3 al fine di rimborsare il contributo;

l) a partire dal terzo anno successivo all'introduzione del contributo, le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione condotta con nuove forme di maggiore incisività sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3;

m) i versamenti delle entrate ai sensi delle lettere *i)* e *l)* proseguono fino a completa restituzione del contributo;

n) la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 3.

3. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è applicato con le seguenti modalità:

a) sui redditi relativi all'anno di imposta 2010 con un'aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato A;

b) sulla pensione annuale percepita nell'anno 2010, con un'aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato B;

c) sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di imposta 2010, con una aliquota pari a un trentesimo;

d) sul margine d'intermediazione lordo, con una aliquota pari all'8 per cento. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, anche con la previsione di eventuali esenzioni o

agevolazioni per motivi di equità e di congruità.

4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 3, è determinato applicando aliquote progressive, con un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento, sulle disponibilità superiori ai 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'allegato C.

5. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, costituiscono attività finanziarie i titoli di Stato, i certificati di deposito, le azioni relative a investimenti finanziari, i depositi bancari e postali, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detenuti dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a qualunque titolo nel periodo di riferimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare lo schema applicativo e le modalità di prelievo del contributo in considerazione della specifica natura delle attività soggette al prelievo, anche prevedendo che gli intermediari dei titoli versino le somme in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 4.

(Restituzione del contributo)

1. Il contributo è integralmente restituito, a decorrere dall'anno successivo al pagamento, anche in più quote proporzionali agli importi versati da ciascun obbligato.

2. All'onere derivante dalla restituzione di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e denominato «Fondo per il rimborso del contributo straordinario di rie-

quilibrio», alimentato dai proventi derivanti dall'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari dello Stato e degli enti territoriali e di partecipazioni azionarie non strategiche dello Stato e degli enti territoriali, per un valore complessivo non inferiore all'importo globale del contributo stesso. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi delle dismissioni, su cui viene stabilito un vincolo di destinazione, affluiscono nel fondo di cui al presente comma.

3. I rimborsi sono corrisposti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, in base alle disponibilità accertate nella consistenza del Fondo di cui al comma 2. L'erogazione dei rimborsi avviene in forma proporzionale ai contributi versati e può essere disposta nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, esclusivamente con i proventi derivanti dal programma di dismissione di cui al comma 2 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui rimborsi è riservata una prelazione in favore di coloro che hanno versato i contributi in un'unica soluzione, pertanto prima dovranno esaurirsi tali rimborsi e successivamente le risorse ulteriormente disponibili saranno utilizzate per la restituzione dei contributi corrisposti in forma dilazionata.

4. Qualora i flussi di entrata derivanti dalle dismissioni risultino inferiori alla necessità di soddisfare le richieste di rimborso, fino alla restituzione integrale dei contributi versati entro il termine di trenta anni, il Fondo di cui al comma 2 è integrato con le risorse provenienti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, condotta secondo i criteri stabiliti dalla legge.

5. Le condizioni per l'integrazione del Fondo mediante quote di gettito derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale

sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei vincoli assunti in sede europea nei piani di risanamento della finanza pubblica.

Art. 5.

(Norme di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina, in particolare:

a) la definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati quali sostituti d'imposta;

b) il coordinamento della disciplina del contributo di cui alla presente legge con le norme dell'Unione europea, nonché l'armonizzazione del contributo stesso con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

c) le modalità e le procedure di restituzione del contributo.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento. Decorso il termine, il regolamento può essere comunque emanato.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, e con le modalità previste dal medesimo comma, le eventuali disposizioni integrative e correttive che risultino necessarie in sede di prima applicazione.

Art. 6.

(Destinazioni dei proventi del contributo straordinario)

1. I proventi derivanti dal contributo sono integralmente versati a un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato esclusivamente al riacquisto e all'estinzione di titoli del debito pubblico italiano.

2. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione della presente legge, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un apposito fondo, da alimentare possibilmente anche con altre risorse rivenienti da attività di *spending review* intraprese dagli organi di governo, da ripartire con appositi decreti, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

a) riduzione del carico fiscale sul lavoro, finalizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile;

b) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;

c) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;

d) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;

e) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;

f) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

g) maggiore efficienza della giustizia civile;

h) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;

i) efficienza delle amministrazioni pubbliche;

l) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

ALLEGATO A

*(articolo 3, comma 3, lettera a)***Lavoratori dipendenti**

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO B

*(articolo 3, comma 3, lettera b)***Pensionati**

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO C
(articolo 3, comma 4)

Attività finanziarie

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 100.001 a 200.000	6,0
da 200.001 a 300.000	6,5
da 300.001 a 400.000	7,0
da 400.001 a 500.000	7,5
da 500.001 a 600.000	8,0
da 600.001 a 700.000	8,5
da 700.001 a 800.000	9,0
da 800.001 a 900.000	9,5
da 900.001 a 1.000.000	10,0
da 1.000.001 a 1.100.000	11,0
oltre 1.100.000	12,0

Con un tetto massimo di 10 milioni di euro.

